

HAI UN VEICOLO IBRIDO? DA ORA PUOI CARICARE DI PIU'!!!



NUOVE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA Cambiano gli articoli 24 e 167

Con la pubblicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. n. 71 del 24.03.2012 – S.O. n. 53) di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (G.U. n. 19 del 24.01.2012 – S.O. n. 18) sono stati modificati rispettivamente gli articoli 24 e 167 del Codice della Strada.

All'art. 24 CdS, il comma 5-bis è stato così modificato "Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale".

Nell'articolo 167 CdS sono stati inseriti rispettivamente i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis, nonché modificato il comma 5, dei quali si riportano i rispettivi contenuti:

COMMI NUOVI:

2-bis. *I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di*

circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

COMMA MODIFICATO:

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

Per effetto di queste modifiche di fatto i veicoli con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, godranno di una ulteriore capacità di carico superiore a quella indicata originariamente nella carta di circolazione.

Con alcuni esempi grafici vediamo come:

Comma 2 bis art. 167: veicoli di peso superiore a 10 ton.:

supponiamo di trovarci di fronte ad un veicolo della tipologia di cui al 2 bis: sulla carta di circolazione alla voce meccanizzata F2 leggeremo che il suo peso complessivo a pieno carico è ad esempio pari a 26000 kg.



In condizioni normali tale veicolo viene considerato in sovraccarico quando l'eccedenza supera il 5% di 26.000 kg (ad eccezione dei veicoli che trasportano merci pericolose, che non godono di franchigia): il 5% di kg 26.000 è pari a 1.300 kg, che sommato a 26.000 totalizza un valore pari a 27.300 kg.

Considerando il veicolo **appartenente al comma 2 bis del 167** la franchigia passa dal 5% al 15 % e precisamente di un valore, nel caso in questione, pari a 3900 che determina un peso massimo autorizzato di:

$$\text{kg } 26000 + 3900 = 29900.$$

Tuttavia la nuova norma impone la verifica anche di un'altra condizione: la eccedenza accertata non deve comunque essere superiore al 5% della massa indicata nella carta di circolazione **maggiorata di una tonnellata**. Quindi il peso massimo legale di tale veicolo non potrà essere superiore a:

$26.000 + 1.300$ (il 5% di 26.000) $+ 1000 = 28.300$ kg. Questo è il limite massimo raggiungibile da parte del veicolo di cui al comma 2 bis del 167 in esame, per non essere considerato in sovraccarico.

Simuliamo ora un controllo su strada e fermiamo un veicolo tradizionale ed un veicolo di cui al comma 2 bis dell'art. 167:

Veicolo tradizionale sopra le 10 ton.:



Dopo avere accertato che il veicolo totalizza un peso complessivo a pieno carico pari a 22.000 kg determiniamo la sua eccedenza:

1. la carta di circolazione di questo veicolo alla voce F2 riporta un valore pari a **18.000** kg;
 2. determiniamo il valore della franchigia del 5% di 18.000 = 900
 3. il suo peso massimo autorizzato quindi è pari a $18.000 + 900 = 18.900$;
 4. l'eccedenza quindi è pari a $22.000 - 18.900 = 3.100$ kg . Collocheremo quindi la eccedenza nella fascia "d" del comma 2 dell'art. 167: **eccedenza superiore alle 3 ton.**
-

Veicolo comma 2 bis art.167 sopra le 10 ton:



Dopo avere accertato che il veicolo totalizza un peso complessivo a pieno carico pari a 22.000 kg determiniamo la sua eccedenza:

1. la carta di circolazione di questo veicolo alla voce F2 riporta un valore pari a **18.000** kg;
2. determiniamo il valore della franchigia del 15% di 18.000 = 2700
3. il suo peso massimo autorizzato quindi secondo le nuove norme non potrà superare al massimo il valore ottenuto da: $18.000 + 900$ (il 5% di 18.000) $+ 1000 = 19.900$;
4. il peso legale massimo comprensivo della franchigia del 15% è pari a: $18.000 + 2700 = 20.700$. Poiché tale valore risulta superiore a 19.900 di cui al punto 3, il veicolo non potrà godere della franchigia più alta, ma attenersi al valore massimo di 19.900 kg;

5. l'eccedenza effettiva è pari a $22.000 - 19.900 = 2.100$ kg . Collocheremo quindi la eccedenza rispetto alla fascia "c" del comma 2 dell'art. 167: **eccedenza non superiore alle 3 ton.**


veicolo tradizionale sotto le 10 ton: nessuna variazione rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 167.

Veicolo comma 2 bis art.167 sotto le 10 ton:



Dopo avere accertato che il veicolo totalizza un peso complessivo a pieno carico pari a 5.000 kg determiniamo la sua eccedenza:

- la carta di circolazione di questo veicolo alla voce F2 riporta un valore pari a 4.000 kg;
- determiniamo il valore della franchigia del 15% di $4.000 = 600$
- il suo peso massimo autorizzato quindi secondo le nuove norme non potrà superare al massimo il valore ottenuto da: $4.000 + 600$ (il 15% di 4.000) = 4.600;
- in questo caso il peso legale massimo comprensivo della franchigia del 15% è pari a 4600 senza ottenere nessun bonus come nella casistica riferita ai veicoli sopra i 10.000 kg.
- l'eccedenza effettiva, in questi casi, deve essere determinata in relazione alla percentuale di sovraccarico e quindi avremo:



ovvero: $4600 : 100\% = (5000 - 4600) : X$

(per impostare correttamente la proporzione, forse potrebbe aiutare l'operatore la memorizzazione della seguente frase):

“se il peso legale massimo ammesso [f2 +15%] è il 100%, l'eccedenza [rappresentata da EC] quanto sarà? [X]”

$$X = (400 * 100) : 4600 = 8,6\%$$

11. L'eccedenza calcolata risulta dell' 8,6% e corrispondente alla fascia “a” dell'art. 167, con l'applicazione della relativa sanzione.

Complessi veicolari:

- In base alla nuova norma il peso va accertato sui singoli veicoli (e questo comporterà nuove difficoltà di accertamento dal momento che non sempre è agevole pesare separatamente);
- sul veicolo trainante se appartenente al comma 2 bis dell'art. 167 si applica la franchigia come sopra indicato a seconda se la massa massima a pieno carico sia superiore o inferiore alle 10 ton;
- sul veicolo rimorchiato si applica sempre franchigia del 5%;
- rimane invariato l'obbligo di elevare unica sanzione amministrativa al complesso anche se abbiamo eccedenza su entrambi i veicoli (trainante e rimorchiato);
- attenzione alla capacità di traino della motrice quando il rimorchio è autorizzato alla massa complessiva a pieno carico di valore superiore a detta capacità.



Obbligo di riduzione del carico e messa in sicurezza del veicolo in sovraccarico accertato.

L'art. 167 al comma 10 prevede:

“ Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti”.

Tale norma impone all'agente di polizia che effettua il controllo di non consentire la prosecuzione del viaggio se non prima che venga riportato il carico entro il limite del 10% di eccedenza rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata in carta di circolazione, appunto come indicato sopra, con annotazione relativa sul verbale e affidamento del veicolo e carico al conducente.

Alla luce delle nuove modifiche introdotte, relativamente ai veicoli di cui al comma 2 bis, tale norma è stata integrata dal comma 10 bis:

“Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione”.

Per effetto di tale nuova disposizione qualora la eccedenza di peso da parte di veicoli alimentati a GPL, Metano o ibridi, **dotati di sistema di controllo della stabilità**, supera i limiti del comma 10 bis, scatta l'obbligo di riportare il carico entro i limiti consentiti.

Tale obbligo **non** trova applicazione quando l'eccedenza di massa sia compresa entro il 20% della massa complessiva a pieno carico, purché non superi comunque il valore del 10% **sommando a quest'ultima percentuale una tonnellata**.

Esempio:



Dopo avere accertato che il veicolo totalizza un peso complessivo a pieno carico pari a 18.000 kg determiniamo la sua eccedenza ai fini della riduzione del carico:

1. la carta di circolazione di questo veicolo alla voce F2 riporta un valore pari a 15.000 kg;
2. determiniamo il valore del 10% addizionato di una tonnellata:
(il 10% di 15.000) + 1.000 = 1500 + 1000 = 2500, che sommato alla m.c.p.c. da **17.500 kg**;
3. determiniamo ora il valore massimo della eccedenza riferito al 20%:
il 20% di 15.000 = 3.000, che sommato alla m.c.p.c. da un risultato di **18.000 kg**;
4. Il **valore minimo** da adottare compreso tra il 10% + 1 ton. ed il 20 % è **17.500 kg**;
5. Il **veicolo in questione dovrà riportare il carico entro tale ultimo limite per poter riprendere il viaggio, riducendolo quindi di 500 kg.**

Rapporti dell'articolo 167 cds con il Decreto Legislativo 286/2005 e con l'art. 202 (pagamento in misura ridotta).

E' opportuno ricordare, in sede di applicazione della sanzioni amministrative previste dall'art. 167, quali sono i legami di quest'ultimo con la normativa sulla responsabilità concorsuale e con gli aspetti che riguardano l'obbligo di pagamento immediato all'atto del contesto su strada.

Innanzitutto l'art. 167 prevede per tutti i tipi di trasporto merci una precisa responsabilità **in concorso** tra il proprietario del veicolo ed il conducente, oltre alla responsabilità del committente quando il trasporto avviene per suo conto esclusivo (comma 9). Per effetto di tale norma quindi analogo verbale redatto a carico del conducente verrà redatto a carico del proprietario e del committente quando ne ricorra il caso.

Diversa invece la responsabilità della figura del **caricatore**, che solo nel caso dei trasporti di merci in **conto terzi**, riveste una responsabilità **in concorso** con il conducente per effetto del Decreto Legislativo 286/2005 all'art. 7 comma 7. Infatti il caricatore, ai fini dell'art. 167, risponde per il solo fatto che sia stata accertata l'infrazione, **indipendentemente** dalla forma del

contratto di trasporto (scritto o verbale) o dall'accertamento della sua responsabilità in base alle istruzioni fornite al conducente.

Per quanto attiene al pagamento immediato della sanzione si ricorda il dispositivo dell'art. 202 nella parte in cui prevede il pagamento immediato (o il versamento della cauzione) quando venga accertata una eccedenza di carico superiore al 10%, qualora il trasporto rivesta il carattere professionale (titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E **nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose**).

N°	A0058	(A)	EB	2
(D.1)	FIAT GROUP AUTOMOBILES			
	225BXC1A A7			
(D.2)				
(D.3)	FIAT FIORINO			
(E)	ZFA2250000012			
(F.1)				
(F.2)	1680	(F.3)	(G)	
(I)	28.01.2010			
(J)	N1			
(J.1)	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI			
	COSE -USO PROPRIO			
(J.2)	F0 (FURGONE)			
(K)	0RZFA28E81007			
	e3*2007/46*0011*01			
(L)	2	(N.1)	(N.2)	
(N.3)		(N.4)	(N.5)	
(O.1)		(O.2)		
(P.1)	1368	(P.2)	057,00	(P.3) B/MEI
(P.5)	350A1000			
(Q)		(S.1)	2	(S.2)
(U.1)	82	(U.2)	4500	
(V.1)		(V.2)		
(V.3)		(V.5)		
(V.6)		(V.7)	119,0	
(V.9)	715/2007*692/2008			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

**TIPO DI
ALIMENTAZIONE DEL
VEICOLO:
IN QUESTO CASO
BENZINA / METANO**

N°A046123BS06		(A) DB	2
(D.1)	MAN NUTZFAHRZEUGE AG 33 480		
(D.2)	FDSL		
(E)	WMAH29ZZ76M		
(F.1)		(F.3)	44000
(F.2)	26000	(G)	9775
(I)	08.08.2006		
(J)	N3		
(J.1)			-USO
	DI TERZI		
(J.2)			
(K)	LEN2014EST006I		
(L)	3	(N.1)	(N.2)
(N.3)		(N.4)	(N.5)
(O.1)	34150	(O.2)	
(P.1)	12816	(P.2)	353,00
(P.5)	MAND2876LF12		
(Q)		(S.1)	3
(U.1)	89	(U.2)	1425
(V.1)		(V.2)	
(V.3)	3,91	(V.5)	
(V.6)		(V.7)	
(V.9)	2001/27/CE		

massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato espresso in kg

massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare espresso in kg

tipo di alimentazione

massa massima rimorchiabile

SOLO PER GLI AUTOV. MUNITI DI VDC (CONTROLLO DINAMICO VEICOLO) E' AMMESSO ANCHE PNEUM.225/45 R18 95Y.

SIGLA CONTROLLO DINAMICO DEL VEICOLO

Lista completa dei codici comunitari armonizzati

(A) numero di immatricolazione

(B) data della prima immatricolazione del veicolo

(C) dati nominativi

(C.1) intestatario della carta di circolazione:

(C.1.1) cognome o ragione sociale

(C.1.2) nome o iniziali (se il caso)

(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.2) proprietario del veicolo

(C.2.1) cognome o ragione sociale

(C.2.2) nome o iniziali (se il caso)

(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario

(C.3.1) cognome o ragione sociale

(C.3.2) nome o iniziali (se il caso)

(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui codici C.1, C.2 e/o codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), (C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3

(D) veicolo:

(D.1) marca

(D.2) tipo

- variante (se disponibile)

- versione (se disponibile)

(D.3) denominazione commerciale

(E) numero di identificazione del veicolo

(F) massa:

(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli

(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione

(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione

(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (Kg)

(H) durata di validità, se non è limitata

(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione

(J) categoria del veicolo

(J.1) destinazione ed uso

(J.2) carrozzeria

(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)

(L) numero di assi

(M) interasse (mm)

(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra assi della massima a carico tecnicamente ammissibile:

(N.1) asse 1 (kg)

(N.2) asse 2 (kg), se del caso

(N.3) asse 3 (kg), se del caso

(N.4) asse 4 (kg), se del caso

(N.5) asse 5 (kg), se del caso

(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:

(O.1) rimorchio frenato (kg)

(O.2) rimorchio non frenato (kg)

(P) motore:

(P.1) cilindrata (cm³)

(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)

(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione

(P.4) regime nominale (giri/min)

(P.5) numero di identificazione del motore

(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)

(R) colore del veicolo

(S) posti a sedere

(S.1) numero posti a sedere, compreso quello del conducente

(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)

(T) velocità massima (km/h)

(U) livello sonoro:

(U.1) veicolo fermo [dB(A)]

(U.2) regime nominale (giri/min)

(U.3) veicolo in marcia [dB(A)]

(V) emissioni gas di scarico

(V.1) CO (g/km o g/kWh)

(V.2) HC (g/km o g/kWh)

(V.3) NOx (g/km o g/kWh)

(V.4) HC + NOx (g/km o g/kWh)

(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)

(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min)

(V.7) CO₂ (g/km)


(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)

(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

Electronic Stability Control, controllo elettronico della stabilità o ESP

Sistema elettronico di assistenza alla guida basato sull'ABS e sui relativi sensori che rilevano la velocità di rotazione delle ruote mentre un'altra serie di sensori tiene sotto controllo l'accelerazione trasversale, la rotazione del volante, l'imbardata (rotazione intorno all'asse verticale che passa per il baricentro della vettura) e la posizione dell'acceleratore. Ha lo scopo di individuare sul nascere ogni sbandata e di contrastarla con interventi rapidi e automatici.



COME FUNZIONA

Quando la centralina attraverso i sensori riscontra reazioni critiche o non corrispondenti ai comandi del guidatore interviene frenando le singole ruote o agendo sull'acceleratore in modo da ripristinare automaticamente la stabilità. Incorpora anche i sistemi TCS di antipattinamento in accelerazione, BAS per l'intensificazione della frenata d'emergenza e nelle versioni più recenti anche l'Hill Holder, il sistema antiarretamento nelle partenze in salita. Ma le sue potenzialità sono ancor più numerose: ad esempio, nella prevenzione del ribaltamento o nel controllo dello sbandamento di un rimorchio.



COME E' NATO

Preceduto da sistemi sempre più simili a quello attuale, il primo ESC moderno, l'ESP della Bosch, è stato lanciato nel 1995 sulle Mercedes. E proprio la Mercedes ha dato grande notorietà all'ESP montandolo di serie su tutte le Classe A nel 1998. Altri produttori di componentistica e varie Case automobilistiche hanno messo a punto sistemi analoghi, anche in Giappone e negli USA, tanto che oggi sono numerosissime le sigle che identificano gli ESC.

DIFFUSIONE

In Europa nel 2009 l'ESC era presente sul 60 per cento delle vetture di nuova immatricolazione, in Italia nel 56 per cento. Il 23 maggio 2008 la Commissione Europea ha adottato una proposta relativa alla sicurezza dei veicoli che prevedeva l'adozione obbligatoria dell'ESC dal 2012 sui nuovi modelli e dal 2014 su tutte le auto costruite, proposta approvata nel marzo 2009 anticipando però l'obbligo per le auto di nuova omologazione al novembre 2011.

SPIE LUMINOSE AUTOVEICOLI MUNITI DI SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITA'



AVARIA EBD
(rossa)
(giallo ambra)

L'accensione contemporanea delle spie (ⓘ) e (ABS) con motore in moto indica un'anomalia del sistema EBD oppure che il sistema non risulta disponibile; in questo caso con frenate violente si può avere un bloccaggio precoce delle ruote posteriori, con possibilità di sbandamento. Guidando con estrema cautela raggiungere immediatamente la Rete Assistenziale



AVARIA SISTEMA ABS
(giallo ambra)

Ruotando la chiave in posizione **MAR** la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

La spia si accende quando il sistema è inefficiente o non disponibile. In questo caso l'impianto frenante mantiene inalterata la propria efficacia, ma senza le potenzialità offerte dal sistema ABS. Procedere con prudenza e rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale



**AVARIA SISTEMA ESP/
AVARIA HILL HOLDER**
(giallo ambra)

NUOVO TESTO ARTICOLO 167 DEL CODICE DELLA STRADA

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - a) da euro 39,00 a euro 159,00 se l'eccedenza non supera 1 t;
 - b) da euro 80,00 a euro 318,00 e l'eccedenza non supera le 2 t;
 - c) da euro 159,00 a euro 639,00 se l'eccedenza non supera le 3 t;
 - d) da euro 398,00 a euro 1.596,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

- 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

- 3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Art. 167. * Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

 **Attenzione:** Patente a punti, consultare la [tabella](#).

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 41 a euro 168, se l'eccedenza non supera 1t;

b) da euro 84 a euro 335, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 168 a euro 674, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 419 a euro 1.682, se l'eccedenza supera le 3 t.

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (1) (2)

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.(1)(2)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade carreggiate non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. (2)

La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.(1)

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (1)

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1) Comma inserito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71 (suppl. ord.).

(2) Non si applicano gli aumenti previsti per le sanzioni di cui al comma precedente. Pertanto le sanzioni per questo comma sono le seguenti:

a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1t;

- b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t.